

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO NEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

SOMMARIO: Premessa. — 1. Linee fondamentali dell'insegnamento conciliare. — 2. La normativa del nuovo Codice di Diritto Canonico. — 3. Conclusione.

PREMESSA

Nel discorso ai membri del Tribunale della Romana Rota, per l'inizio dell'anno giudiziale 1983, pronunciato il 26 di febbraio, a un mese solo dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (= CDC), Giovanni Paolo II affermò che, in questo, la tradizionale dottrina della Chiesa circa l'essenza e le proprietà del matrimonio vi sono « ampiamente ripresentate con ricchezza teologica » ⁽¹⁾.

Nell'analoga circostanza di quest'anno, il 26 gennaio 1984, il Papa riferendosi al dovere specifico del magistrato di avere una « conoscenza completa » della legge, oltre che del settore processuale e matrimoniale, ha sottolineato la necessità di uno studio « assiduo, scientifico, approfondito » del nuovo CDC che dia una « visione globale che... permetta di penetrare lo spirito della nuova legge. Perché — ha proseguito il s. Padre — di questo in sostanza si tratta: il Codice è una nuova legge e va valutata primordialmente nell'ottica del Concilio Vaticano II, al quale ha inteso conformarsi pienamente » ⁽²⁾.

La dottrina e la giurisprudenza preciseranno, poi, in quale misura i codificatori siano riusciti in tale intento anche relativamente alla legislazione matrimoniale. Intanto occorre prendere coscienza che realmente essa è animata da una visione dottrinale nuova di evidente stampo conciliare, e che le sue precipue novità normative hanno nella medesima, fondamento e comprensione.

1. LINEE FONDAMENTALI DELL'INSEGNAMENTO CONCILIARE

1. Una vastissima letteratura ha giustamente celebrato il coraggio del Concilio Vaticano II, per la svolta operata nella dottrina matrimoniale cattolica: senza entrare nel merito della visione precedentemente elaborata alla luce di alcune significative precisazioni del CIC 1917 ⁽³⁾,

(1) *Osservatore Romano*, ed. it. sett., 34 (1983), n. 9, p. 5.

(2) *Id.*, 35 (1984), n. 5, p. 2.

(3) Per una breve sintesi, cfr. ARDITO S., *Il matrimonio*, in G.I.D.D.C. (a cura), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, v. III, Roma-PUL 1980, pp. 256 ss.

seppure tra contrasti e perplessità, i Padri conciliari scelsero la via di un suo profondo rinnovamento, facendo proprie alcune istanze della più recente teologia, quali: l'esigenza di una considerazione più globale della realtà coniugale, che movendo da una rinnovata comprensione del dato biblico non disattendesse gli illuminati contributi della analisi personalistica sulla vocazione naturale e soprannaturale dell'amore coniugale; la necessità di una rinnovata comprensione della sacramentalità del matrimonio alla luce dell'approfondimento teologico della sacramentaria in genere (4).

2. Infatti, il Concilio, innanzitutto, presenta il matrimonio come l'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata da Dio con una sua *specificata vocazione* personale e sociale, e perciò da Lui stesso strutturata con leggi proprie (GS 48).

In forza di tale *specificata vocazione naturale*, questo amore coniugale:

— non può che essere assolutamente personale, e quindi stabilito con « patto coniugale » (*ivi*) e diretto da persona a persona (GS 49); anzi, esso abbraccia il bene di tutta la persona (*ivi*), e come tale non è un amore astratto, ma concreto, provato da sentimenti e gesti di tenerezza e dagli stessi atti della vita coniugale, che, compiuti nella intimità e nel rispetto della dignità umana (GS 51), contribuiscono a svilupparlo « in una maniera tutta particolare e... favoriscono la mutua donazione che essi significano, ed arricchiscono vicendevolmente gli sposi stessi in gioiosa gratitudine » (GS 49);

— ma è anche ordinato alla procreazione e alla educazione della prole (GS 50), che, non solo li fa « essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nell'ufficio di trasmettere la vita umana e di educarla », ma dello stesso amore coniugale « manifesta il significato pieno, lo salvaguarda e lo sospinge verso la sua perfezione veramente umana » (GS 50);

— infine, esige una totale intersoggettività, contrassegnata dall'unità e uguale dignità personale dell'uomo e della donna (GS 49), dalla piena fedeltà reciproca, dalla irrevocabilità del consenso personale e costitutivo del patto medesimo (GS 48).

3. L'uomo, però, con il peccato si era preclusa la possibilità di realizzare pienamente questa sublime missione dal Creatore assegnata al matrimonio. Perciò Cristo, Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa, gli è venuto incontro istituendo il *sacramento* del matrimonio, strutturando così il « molteplice amore coniugale » sul modello della unione con la Chiesa (GS 48).

(4) Per la cronistoria della redazione di *Gaudium et spes*, P. II, cap. I, nn. 47-52, cfr. DE ROSA G., *Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione*, in *La Chiesa nel mondo contemporaneo*, Torino 1968 (3. ed.), pp. 679-745; POIER G., *Il matrimonio e la famiglia nel capitolo I, Parte II della Costituzione pastorale « Gaudium et spes »*, Lovanio 1970; BERNAL L.C., *Génesis de la doctrina sobre el amor conyugal de la constitución « Gaudium et spes »*. *Esquemas de Hasselt y de Ariccia*, in *ETHL*, 51 (1975), pp. 48-81.

In concreto questo significa che:

— Cristo ha sanato ed elevato l'amore coniugale naturale con uno *speciale dono* di grazia e di carità (GS 49) che non è momentaneo, ma *continuo*: Egli, infatti, rimane con i coniugi perché possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua donazione (GS 48.49);

— anzi, questo stesso amore coniugale è assunto nell'amore divino, sicché i coniugi, in forza del loro sacramento, vengono non solo corroborati, ma in un modo loro peculiare anche consacrati per lo svolgimento dei loro doveri di coniugi e genitori (GS 48).

4. Di conseguenza tutta la vita coniugale ne risulta pervasa di fede, speranza e carità, e la famiglia cristiana, nata dal matrimonio-sacramento come « immagine e partecipazione del patto d'amore del Cristo e della Chiesa » (*ivi*), si configura realmente come *chiesa domestica* (LG 11), in cui i coniugi sono chiamati non solo alla mutua santificazione, ma a rendere anche manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore e la genuina natura della Chiesa (GS 48).

Pertanto, dalla peculiare consacrazione sacramentale dell'amore coniugale, deriva agli sposi cristiani uno specifico *ministero coniugale* in ordine sia alla santificazione propria e dei figli, sia alla edificazione della Chiesa, mediante una più attiva partecipazione al sacerdozio comune dei fedeli con il compimento, in spirito di sacrificio, dei propri doveri di marito e moglie, e di padre e madre (GS 49, LG 34), sia alla sua missione profetica, annunciando e testimoniando la fede (LG 11, 35, 41) e in modo particolare « quel mistero di amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione » (GS 52).

5. Condizionato dalla precedente polemica, il primo approccio all'insegnamento conciliare è stato dominato dal problema della gerarchia dei fini, dal Concilio positivamente omessa perché ritenuta « questione di indole giuridica » ⁽⁵⁾. Da questa prima istanza di approfondimento, però, un dato emerse indiscutibile: che il Concilio Vaticano II, nella sua dichiarata prospettiva pastorale, aveva inteso mettere in chiara luce che l'intima comunità di vita e di amore coniugale definisce *globalmente* l'essenza del patto matrimoniale, così che, proprio in questa sua visione globale della realtà coniugale — implicante, cioè, sia l'aspetto dinamico della sua costituzione, dalla tradizione canonica denominato *matrimonio in fieri*, sia l'aspetto statico, detto invece *matrimonio in facto esse* — doveva riconoscersi il tratto più significativo del suo insegnamento ⁽⁶⁾. E realmente non è stato poi difficile rendersi conto che in essa trovano significato e fondamento, sia il punto di partenza della riflessione conciliare, la vocazione naturale del matrimonio, sia la rinnovata comprensione della sua struttura sacramentale.

(5) Cfr. *Schema Const. Past. De Ecclesia in mundo contemporaneo. Expensio modorum*, P. II, p. 8, in *Acta Synodalia*, vol. IV, pars VII, Roma 1978, p. 472.

(6) Cfr. DAVID J., *Nuovi aspetti della dottrina ecclesiastica sul matrimonio*, Roma 1967, pp. 82 s.; OGGIONI G., *Riflessione teologica sul sacramento del matrimonio*, in *Rivista Liturgica*, 55/3 (1968), p. 342; FAVALE A., *Fini del matrimonio nel Magistero del Concilio Vaticano II*, in AA.VV., *Realtà e valori del sacramento del matrimonio*, Roma 1976, pp. 192-206.

2. LA NORMATIVA DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

1. Particolarmente a proposito del sacramento del matrimonio, è sempre utile ricordare che compito specifico del diritto è quello di determinare e stabilire le norme che ne configurino la celebrazione come atto giuridicamente rilevante, e non di esporne sistematicamente o di fonderne scientificamente l'intera dottrina: compito, questo, che è proprio della scienza teologica, dalle cui conclusioni, perciò, dipende la costruzione giuridica.

2. È ovvio che per tale necessaria interdipendenza nella Chiesa tra dottrina teologica e norma, il legislatore ecclesiastico, accedendo alla richiesta del Concilio Vaticano II di « aggiornare » il Codice, non poteva disattendere l'insegnamento neppure in materia matrimoniale. Che anzi, lo ha assunto interamente dando autorevole conferma che il Diritto Canonico non teme le rinnovate comprensioni teologiche sul matrimonio, perché esso, per sua natura, non teme di rinnovarsi onde essere uno strumento sempre adeguato al servizio della missione salvifica della Chiesa.

2.1. *I canoni introduttivi* (cann. 1055-1062)

Fondamentali per la conoscenza del nuovo spirito che anima e unifica l'intera legislazione matrimoniale sono, anche nel Codice riformato, i canoni introduttivi. Essi, infatti, proponendo o rinviando ai precipui elementi dottrinali della plurisecolare riflessione della Chiesa sul sacramento del matrimonio, rivelano già chiaramente acquisite le caratteristiche istanze dell'insegnamento conciliare.

21.1. *Visione globale del matrimonio*

1. Con una assoluta novità rispetto al *CIC* 1917, la nuova normativa si apre con una definizione canonica del matrimonio: « Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento » (can. 1055, § 1) (7).

Evidente la sostanziale corrispondenza con la definizione di *GS* 48. E il fatto va fortemente rimarcato, perché questo significa che il Codice rinnovato ha innanzitutto fatto proprio il dato preminente della dottrina conciliare sul matrimonio, la sua visione globale, così che ormai non è più consentito al canonista, neppure quando si tratti del momento costitutivo del patto matrimoniale, ignorare o prescindere dall'intera ricchezza di valori e fini che ne costituiscono globalmente l'essenza.

2. La prima e più immediata conseguenza di questo radicale cambio di prospettiva è che nello stesso can. 1055, § 1, i fini istituzionali sono indicati al di fuori di ogni prospettiva gerarchica e sono riformulati

(7) Le citazioni italiane del CDC sono della *Versione italiana*, ed. UECI, Roma 1983.

secondo lo stesso testo conciliare (cfr. GS 48) in dipendenza dall'essenza stessa del patto coniugale in quanto tale. Così il nuovo testo legislativo non presta più ansa all'equivoca confusione tra l'essenza del matrimonio e un suo fine: confusione sottesa alla gerarchia dei fini matrimoniali sancita dal can. 1013, § 1 del CIC 1917, e che di fatto originò quella riduttiva concezione del matrimonio canonico elaborata dalla più comune dottrina postcodiciale alla quale tentò di opporsi la corrente personalistica ⁽⁸⁾. E d'altro canto, esso introduce un fondamento legale alla essenziale rilevanza giuridica della dimensione interpersonale e spirituale del matrimonio: il che costituisce senza dubbio una delle precipue novità della legislazione rinnovata, dal momento che nella precedente era qualificata solo come fine secondario.

3. Notevole anche la innovazione del can. 1057, § 2, che determina l'oggetto essenziale specifico del consenso-causa efficiente dello stato coniugale come reciproca donazione-accettazione di « se stessi », ossia della persona stessa delle parti, e non più come mutuo trasferimento del *ius in corpus* come faceva il CIC 1917, can. 1081, § 2. È evidente, infatti, che la nuova visione globale del patto matrimoniale non consente di esplicitare la rilevanza giuridica della sua essenza se non in riferimento alla totalità della comunità di vita, senza distinguere, come in passato tra matrimonio in *feri* e matrimonio in *facto esse* e senza privilegiare, espressamente o equivalentemente, la finalità procreativa.

Perciò, la stessa nozione di matrimonio consumato nel nuovo Codice è rapportata all'essenza globale del matrimonio. Con un significativo ritocco, il can. 1061, § 1 stabilisce che si ha quando « i coniugi hanno compiuto tra loro, *in modo umano*, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole... e per il quale i coniugi divengono una sola carne ».

4. Da rilevare, infine, il riflesso della suddetta visione globale sulla affermazione del can. 1055, § 2: « Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento ». Il testo è esattamente quello del can. 1012, § 2 del CIC 1917; nel nuovo contesto, però, è inequivocabile il riferimento della categoria giuridica di *contratto* al solo matrimonio in *feri*.

Dopo il Concilio Vaticano II alcuni autori hanno fatto carico alla concezione canonico-contrattuale del matrimonio di aver ridotto lo stato coniugale a mero effetto del contratto costitutivo e di avere, perciò, condizionato e persino impoverito la comprensione della sua specifica vocazione naturale, quale emerge dal messaggio biblico: di qui l'invito a superare tale concezione troppo canonistica rinunciando persino al termine « contratto » sull'esempio dello stesso Concilio che lo aveva sostituito sistematicamente con quella di « foedus-patto », indubbiamente più fedele al linguaggio biblico ⁽⁹⁾.

(8) Cfr. ARDITO S., l.c.

(9) Cfr. RUFFINI E., *Il matrimonio alla luce della teologia cattolica*, in AA.VV., *Amore e Matrimonio nel pensiero filosofico e teologico moderno*, Milano 1976, p. 153; *Il Matrimonio sacramento nei documenti del Vaticano II e del Magistero postconciliare*, in AA.VV., *Il matrimonio cristiano*, Torino 1978, pp. 58-68.

Va da sé che non è rimuovendo un termine giuridicamente più tecnico e adeguato a significare l'atto costitutivo del matrimonio, di chiara indole consensuale anche per il Concilio (GS 48), che diventa più facile enucleare sul piano canonico la novità del suo insegnamento. Al contrario, occorre rinnovare la comprensione delle esigenze oggettive e soggettive del mutuo consenso delle parti, personale e irrevocabile, perché anche la norma riveli maggiormente la celebrazione del matrimonio come un contratto assolutamente singolare e diverso dagli altri.

È reale, tuttavia, e forse persino facile per il canonista che rivolge di preferenza la propria attenzione all'atto costitutivo del matrimonio, il pericolo di disattendere che questo è istituzionalmente connesso con l'intero progetto originario e divino, e che perciò la valida costituzione dello stato coniugale dipende essenzialmente dall'intera sua ricchezza di fini e di valori. Opportunamente, quindi, il nuovo Codice, ove tratta dello stato coniugale in quanto comunità di tutta la vita, lo indica semplicemente come matrimonio (cfr. can. 1061, § 1) oppure, seguendo il Concilio, « patto » matrimoniale (can. 1055, § 1) o coniugale (can. 1063, 4°), mentre continua a indicarne il momento costitutivo, e solo questo, come atto contrattuale, preferendo ancora l'uso del verbo « contrarre » al termine « contratto », che, effettivamente, nei 101 canoni del titolo sul matrimonio ricorre due sole volte: nel cit. can. 1055, § 2 e nel can. 1097, § 2.

21.2 *Attenzione maggiore alla vocazione naturale del matrimonio*

1. Ancora nel primo canone preliminare 1055, § 1, il nuovo Codice ha resa più esplicita l'assunzione della dottrina tradizionale della Chiesa sull'origine naturale del matrimonio affermando con il Concilio che « la comunità di tutta la vita (è) *per sua natura* ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole ».

Si sa che nonostante le puntuali confutazioni delle dottrine evoluzionistiche, le quali fin dal secolo scorso pretesero di dimostrare che l'istituto del matrimonio quale noi conosciamo oggi è solo il punto di arrivo di una lunga evoluzione socio-culturale e quindi una pura invenzione umana, il discredito verso l'istituzione matrimoniale non ha cessato di influenzare negativamente la conoscenza e la scelta di singoli e di gruppi. È vero che il suo rifiuto da parte di non pochi giovani oggi traduce piuttosto la loro reazione contro la comune tendenza delle legislazioni civili a « patrimonializzare » il diritto di famiglia e contro la pretesa della società politica laicista di determinarne autonomamente la struttura e le leggi ⁽¹⁰⁾; ma per quanto simile reazione sia sovente ispirata a principi superiori di doverosità morale, quali la libertà, l'autenticità, la responsabilità, che sono anche una esigenza cristiana di fondo, tuttavia finisce ugualmente per « distruggere l'istituzione in quanto tale » giacché fa perdere « l'essenziale valore sociale ed ecclesiale del

(10) DALLA TORRE G., *Il nuovo diritto di famiglia in Italia. Analisi ed interpretazioni*, in *La famiglia nella normativa canonica e civile* (Atti del XII Congresso Canonistico-Pastorale, Chieti 15-18.9.1980), Chieti 1981, pp. 96 s.

matrimonio e lo abbandona all'arbitrio individuale e alla labilità dei sentimenti e delle passioni » (11).

Giova, quindi, anche pastoralmente tener presente che il significato più profondo dell'insegnamento tradizionale della Chiesa sull'origine divino-naturale del matrimonio, autorevolmente riproposta sia dal Concilio sia dal Codice, è proprio quello di proclamare e difendere la *natura primariamente morale* del progetto umano di una comunità a due per tutta la vita: esso non è affatto una sovrastruttura socio-politica di invenzione umana, ma sussiste per volontà del Creatore e come tale precede ogni altra istituzione umana, non esclusa quella della società politica. Di conseguenza, ogni positivo intervento della pubblica autorità, sia ecclesiastica sia civile, trova nella fedeltà al progetto divino-naturale, pur incessantemente meditato e compreso, la propria efficacia e il proprio limite. Che è, poi, la dottrina sottesa al quinto canone preliminare 1059, in cui si riafferma che il matrimonio di chi è soggetto alla Chiesa, prima ancora che alla positiva determinazione del diritto ecclesiastico e civile, secondo la rispettiva competenza, « è retto... dal diritto divino », naturale e positivo.

2. Alla maggiore attenzione conciliare per la vocazione naturale del matrimonio, nel nuovo Codice corrisponde anche il maggior rilievo accordato alle esigenze naturali, sia sociali sia interpersonali della comunità di tutta la vita.

Significativa, in questo senso, la nuova collocazione tra i canoni preliminari, sia di quello che sancisce i tre inseparabili requisiti essenziali della valida costituzione del matrimonio canonico: l'insostituibile consenso delle parti, manifestato legittimamente, tra persone giuridicamente abili (can. 1057, § 1 = CIC 1917, can. 1081, § 1, situato nel capitolo sul consenso), sia della norma che stabilisce la presunzione generale della capacità giuridica di tutti al matrimonio: « Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto » (can. 1058 = CIC 1917, can. 1035 situato nel capitolo sugli impedimenti in genere).

Ma la stessa indiretta affermazione del fondamento naturale delle proprietà essenziali del matrimonio canonico, l'unità e l'indissolubilità, ne risulta esaltata (can. 1056). È evidente, infatti, che la loro attuale proclamazione, immediatamente successiva alla definizione globale del matrimonio, sottolinea più chiaramente come ogni forma di poligamia contemporanea e di volontario scioglimento del vincolo coniugale validamente costituito si opponga direttamente alla specifica vocazione naturale della coppia umana alla comunione reciproca e all'amore totale.

21.3. Apertura alle istanze conciliari sulla sacramentalità del matrimonio

1. Da una prima veloce lettura del rinnovato diritto matrimoniale, si ha l'impressione che rispetto alla caratteristica riflessione conciliare sulla sacramentalità, esso sia rimasto meno sensibile. Sembra, infatti,

(11) C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, Roma 1975, n. 11.

che si limiti a riproporre la sicura dottrina della istituzione sacramentale da parte di Cristo (can. 1055, § 1) e quella della sua peculiare incidenza sulle proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità, nel senso che « nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento » (can. 1056 = CIC 1917, can. 1013, § 2). Che se poi nel capitolo sugli effetti (can. 1134) accede all'istanza conciliare di una « peculiare consacrazione » ⁽¹²⁾ dei coniugi cristiani, tuttavia sembrerebbe escluderne l'interpretazione teologica della sacramentalità permanente, dal momento che fin dal primo canone preliminare 1055, § 2 riafferma, senza varianti rispetto al CIC 1917, can. 1012, § 2, la dottrina della inseparabilità tra il sacramento e l'atto costitutivo del matrimonio: dottrina da alcuni apertamente annoverata tra gli ostacoli della tradizione che devono essere superati per un reale rinnovamento della teologia del matrimonio, essendo riduttiva della sacramentalità al solo matrimonio *in fieri* e come tale minimizzante della sua realtà di proclamazione oggettiva della fede e di partecipazione alla missione della Chiesa ⁽¹³⁾.

2. Invero, l'approfondimento teologico della sacramentalità permanente del matrimonio alla maniera dell'Eucaristia conosce ben altri ostacoli, mentre le più caratteristiche affermazioni dell'insegnamento del Concilio Vaticano II si comprendono meglio presupponendo la concezione di un matrimonio-sacramento che operi una « peculiare consacrazione permanente » analoga a quella che per altri sacramenti viene significata come « carattere », e quindi di un *sacramento costitutivo di uno specifico stato ecclesiale*, quello dei fedeli laici coniugati, mediante una *consacrazione perpetua* che presuppone una vocazione specifica e comporta una partecipazione qualificata al triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo ⁽¹⁴⁾.

3. Pertanto, data l'attuale situazione di ricerca della teologia, correttamente il CIC accede con gli stessi termini del Concilio alla sua istanza di una peculiare consacrazione dei coniugi cristiani. D'altra parte, non manca di qualche spunto interessante. Dall'inequivocabile riferimento del termine contratto al solo matrimonio *in fieri* (cfr. 21.1.,4) consegue che il dettato del cit. can. 1055, § 2, oramai va inteso non in modo esclusivo, bensì solo assertivo, nel senso, cioè, che rimane ferma per la sua persistente solidità la dottrina della inseparabilità della natura sacramentale dal momento costitutivo di un valido matrimonio tra battezzati ⁽¹⁵⁾, ma senza che ciò comporti una implicita esclusione

(12) Come si dirà più ampiamente in seguito, non v'è dubbio che il « veluti consecrantur » di GS 48 non ha un significato di approssimazione, come farebbe intendere la traduzione « come » o « quasi-consacrati », bensì quello di un uso del termine secondo un significato analogo; perciò, secondo quanto insinua il can. 835, § 4, mi sembra sia preferibile parlare di *peculiare* consacrazione.

(13) Cfr. RUFFINI E., *Il matrimonio...*, p. 69 s.

(14) Cfr. ARDITO S., *Ministerialità dei laici nella celebrazione del matrimonio: segno caratterizzante una vocazione-consacrazione laicale qualificata?*, in *Lo stato giuridico dei laici nella comunità ecclesiale* (Atti del XIV Congresso Canonistico-Pastorale, Milano 13-16.9.1982), Roma 1983, pp. 144-151.

(15) Cfr. CERETI G., *Fede e matrimonio*, in AA.VV., *Il matrimonio cristiano*,

della natura sacramentale dello stato coniugale; tanto più che nel precedente § 1, non del contratto matrimoniale (cfr. *CIC* 1917, can. 1012, § 1), ma del « patto coniugale » si afferma che « è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento ». Né va trascurato l'esplicito riconoscimento ai coniugi cristiani di un loro peculiare ruolo attivo nella funzione di santificare della Chiesa, accanto ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi (nella funzione di santificare, solo perché situato in un canone preliminare all'intero libro IV del nuovo *CIC*): « partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli » (can. 835, § 4); il che presuppone realmente una loro « consacrazione peculiare e perpetua » con specifici compiti ecclesiali.

21.4. Spirito pastorale conciliare

Si potrebbe anche affermare che ogni norma canonica, se è una buona norma, è già per se stessa pastorale in quanto serve efficacemente alla missione pastorale della Chiesa. Ma vi è pure uno *spirito pastorale proprio del Concilio*, caratterizzato dalla ricerca di un sincero dialogo sia all'interno della Chiesa, sia all'esterno con le altre Chiese cristiane, non in piena comunione con la Sede Apostolica, e con il mondo contemporaneo in genere. Ed anche questo dato emergente dall'intero insegnamento conciliare è emblematicamente presente nei canoni preliminari sul matrimonio.

1. Del dialogo pastorale all'interno della Chiesa è segno il decentramento sancito dal can. 1062, § 1 circa la promessa di matrimonio: « La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale ».

2. Ispirata al dialogo ecumenico è invece, la determinazione del can. 1059 che restringe al solo matrimonio dei cattolici — e non più di tutti i battezzati come prescriveva il can. 1016 del *CIC* 1917 — la soggezione al diritto canonico.

3. Nella esplicita volontà conciliare di dialogo con il mondo contemporaneo hanno, infine, la loro ragione fondante, sia la conferma del riconoscimento di una specifica competenza della potestà civile sullo stesso matrimonio dei cattolici (can. 1059 = *CIC* 1917, can. 1018: « salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio »), sia la direttiva data alle Conferenze Episcopali di stabilire il proprio diritto particolare relativamente alla promessa di matrimonio « nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili » (can. 1061, § 1).

Torino 1978, pp. 379 ss.; ARDITO S., *La dottrina matrimoniale di Basilio Ponce de León (1570-1629) e la letteratura ecclesiastica posteriore fino al Concilio Vaticano II*, in *Salesianum*, 43 (1981), 786-788 e 808 s.; COMM. TEOL. INTERN., *Problèmes doctrinaux du mariage chrétien* (a cura di DELHAYE Ph.), Louvain-la-Neuve 1979, pp. 139-141.

2.2. *Cura pastorale e preparazione al matrimonio* (cann. 1063-1072)

Anche nel nuovo Codice, il cap. 1 del titolo sul *matrimonio* è consacrato alla sua preparazione pastorale e giuridica. Ma già il solo raffronto delle intitolazioni marca la presenza di una prospettiva nuova, « la cura pastorale », di chiara origine conciliare.

22.1. *Novità significative*

a) *Progettazione di una pastorale matrimoniale e familiare*

1. La persistenza di un ambiente e di una cultura ancora omogeneamente cristiani al tempo della precedente codificazione e il taglio specificamente giuridico anche della normativa sul matrimonio, spiegano perché il legislatore ecclesiastico, trattando della preparazione, avesse privilegiato il compito giuridico del parroco, determinando, a garanzia della celebrazione valida e lecita del matrimonio, tutta una serie di atti preparatori, e limitato, invece, il compito pastorale alla sola norma di « non omettere » di istruire gli sposi circa la santità del sacramento e gli obblighi reciproci dei coniugi e quelli dei genitori verso i figli (CIC 1917, can. 1033).

2. Le profonde trasformazioni sociali, culturali e religiose del nostro tempo, e la caduta di determinate garanzie legislative civili ispirate alla concezione cristiana del matrimonio e della famiglia, hanno scoperto omissioni e ritardi nella prassi e nella formazione teologica dei pastori e conseguentemente nella istruzione catechetica dei fedeli ⁽¹⁶⁾.

L'urgenza di colmare tali lacune non è rimasta estranea al nuovo Codice, che perciò:

1) innanzitutto stabilisce un esplicito e imperativo richiamo al profondo legame che corre tra l'ufficio di *ogni pastore* e il compito di far sí che tutta la propria *comunità ecclesiastica* « presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione » (can. 1063);

2) presenta le linee essenziali di un progetto di pastorale matrimoniale che raggiunga l'intero arco formativo umano, e che perciò non si limiti alla preparazione personale, certamente necessaria (*ivi*, n. 2°) anche in vista di una fruttuosa celebrazione liturgica (n. 3°), ma che movendo da una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti anche mediante l'uso degli strumenti della comunicazione sociale (n. 1°), dopo la celebrazione offra agli sposi l'aiuto necessario per condurre, nella fedeltà, una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa (n. 4°);

3) a più sicura garanzia dell'unità e dell'efficacia di tale assistenza pastorale, demanda all'Ordinario del luogo la responsabilità della sua debita organizzazione e realizzazione, in cui non dovrà essere disattesa « la provata esperienza e la competenza » dei coniugi stessi (can. 1064).

(16) C.E.I., *doc. cit.*, n. 17.

b) *Decentramento della normativa circa gli atti preparatori*

1. È sancito dal can. 1067, che fa carico alle singole Conferenze Episcopali di stabilire le norme « circa l'esame degli sposi nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali ».

2. Le ragioni non sono difficili da intendere. Così come non torna difficile riconoscere la permanente attualità delle riconfermate disposizioni circa:

— l'opportunità che i cattolici conseguano la piena iniziazione cristiana ricevendo il sacramento della confermazione prima di essere ammessi al sacramento del matrimonio (can. 1065, § 1),

— la viva raccomandazione di accostarsi ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia per ricevere fruttuosamente quello del matrimonio (*ivi*, § 2),

— la sufficienza, in pericolo di morte, della sola affermazione delle parti, eventualmente anche giurata, quale prova che sono battezzati e liberi da impedimenti (can. 1068),

— il dovere della comunità ecclesiale di rivelare al parroco o all'Ordinario del luogo, l'esistenza di quegli impedimenti di cui siano a conoscenza (can. 1069),

— il dovere di informare quanto prima e con documento autentico il parroco competente ad assistere al matrimonio circa l'esito delle investigazioni, se queste furono eseguite da altro parroco (can. 1070).

c) *Assistenze proibite*

1. Nel nuovo Codice non figurano più gli *impedimenti proibenti*, e questo, sia per la loro rilevanza più propriamente morale, sia per la relativa facilità della loro dispensa.

Tuttavia, una terza rilevante innovazione di questo capitolo è costituita dal can. 1071, in cui è stabilita una *proibizione generale* all'assistenza dei matrimoni ivi enumerati senza la previa licenza dell'Ordinario del luogo, eccetto in caso di necessità. In concreto, l'assistenza proibita riguarda:

— il matrimonio dei girovaghi;

— il matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;

— il matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso l'altra parte o i figli;

— il matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica;

— il matrimonio di chi è irretito da censura, inflitta o dichiarata;

— il matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori;

— il matrimonio da celebrarsi mediante procuratore.

2. A dir il vero, dei sette casi proibiti, solo il 2° e 3° sono del tutto nuovi. Ma al di là di questi, l'aspetto più significativo della novità sta nel diverso fondamento della proibizione: non già una loro presunta pericolosità o illiceità morale, bensì l'esigenza di una più grave e concorde valutazione pastorale rispetto alla comunione ecclesiale della chiesa particolare.

22.2. Fondazione conciliare

Da una analisi meno materiale delle suddette innovazioni, emerge emblematica anche in questo capitolo la loro fondazione nell'una o nell'altra delle precipue istanze conciliari sopra rilevate.

1. Al dato conciliare della *visione globale* del matrimonio rinviano, come a propria fonte, sia il progetto di cura pastorale nel suo insieme: « i pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo *stato matrimoniale* perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione » (can. 1063, intr.), sia in particolare i nn. 2° e 4° in cui si dispone che la preparazione personale si estenda anche alla comprensione della santità dei doveri del *nuovo stato*, e che il compito pastorale non si fermi alla sua costituzione, ma prosegua come aiuto agli sposi per la fedele osservanza del « patto coniugale » nel quotidiano dovere della vita familiare.

2. Aperta all'altra istanza conciliare di maggiore attenzione alle esigenze naturali del matrimonio, è la nuova proibizione di assistenza al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione sia verso l'altra parte sia verso i figli (can. 1071, § 1, 3°).

3. Chiaramente informata alla rinnovata riflessione conciliare sulla sacramentalità del matrimonio, quanto alla sua necessaria relazione con il mistero della Chiesa, è la norma del can. 1063, 3° che assegna all'assistenza pastorale il compito di condurre gli sposi ad « una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa ». Anzi, per la presenza di questa nuova prospettiva, le stesse precedenti disposizioni ora riunite nel can. 1065, acquistano una rilevanza nuova: l'insistenza per la recezione della confermazione prima della celebrazione del matrimonio (*ivi*, § 1) esprime l'esigenza della previa costituzione dei nubendi cattolici nella pienezza della loro condizione di fedeli laici, dal momento che con il sacramento del matrimonio verranno costituiti, per la nuova « peculiare consacrazione », nello stato ecclesiale di laici coniugati; la viva raccomandazione per una sua celebrazione liturgica fruttuosa (can. cit. § 2), illumina la scelta del Codice circa il dibattuto problema del rapporto fede personale e sacramentalità del matrimonio.

4. Infine, nello spirito pastorale proprio del Concilio trovano fondamento le altre innovazioni del capitolo:

— alla ricerca del dialogo con il mondo contemporaneo rispondono sia la nuova proibizione di assistere, senza la licenza dell'Ordinario del luogo, al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma del diritto civile (can. 1071, § 1, 2°), sia la nuova collocazione del disposto del can. 1072, che fa obbligo ai pastori d'anime di « distogliere i giovani dal celebrare il matrimonio prima dell'età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione »;

— alla esigenza di dialogo all'interno della Chiesa, e più specificamente al suo urgente servizio per l'unità dell'azione pastorale nella Chiesa particolare, rispondono sia il decentramento della normativa circa gli atti preparatori (can. 1067), sia l'affidamento all'Ordinario del luogo della progettazione e realizzazione della pastorale matrimoniale e familiare (can. 1064), e sia l'obbligo di avere la licenza dello stesso Ordinario del luogo per procedere alle assistenze proibite (can. 1071, § 1).

2.3. *Gli impedimenti* (cann. 1073-1094)

Alla esigenza conciliare di un servizio pastorale più efficace e più equo, e quindi di un diritto più certo e più praticabile, rispondono, nel loro insieme, le precipue innovazioni sugli impedimenti.

23.1. *Concentrazione della materia*

1. Emerge evidente anche solo dal confronto materiale dei titoli e di quello numerico dei canoni:

— ai tre capitoli del CIC 1917 (il II: *Gli impedimenti in genere*, il III: *Gli impedimenti impediendi*, e il IV: *Gli impedimenti dirimenti*), ne corrispondono ora solo due (il II: *Gli impedimenti dirimenti in genere* e il III: *Gli impedimenti dirimenti in specie*), e questo per la soppressione degli impedimenti impediendi-proibenti;

— invece dei 46 canoni della precedente legislazione, ora ve ne sono solo 22; e ciò anche per le ulteriori soppressioni della distinzione tra impedimenti di grado maggiore e minore, e dei canoni sull'uso e sull'interpretazione della dispensa.

2. Decisamente più snella, poi, la normativa generale. In 5 canoni, davvero molto semplici, il Codice rinnovato:

— determina la natura dell'impedimento matrimoniale, che ora è solo quello che rende inabile la persona a contrarre validamente il matrimonio, e perciò è sempre dirimente (can. 1073);

— riconferma il peculiare significato di impedimento matrimoniale « pubblico », ossia di impedimento che « può essere provato in foro esterno », altrimenti si considera « occulto » (can. 1074);

— rivendica alla suprema autorità della Chiesa, sia la competenza di dichiarazione autentica sulla esistenza e sulla natura degli impedimenti di diritto divino naturale o positivo, sia il diritto di stabilire altri impedimenti per i battezzati (can. 1075);

— priva la consuetudine di ogni efficacia legislativa, sia costitutiva sia abrogativa, quanto agli impedimenti matrimoniali (can. 1076);

— riconosce, infine, all'Ordinario del luogo la facoltà di proibire, in casi particolari, come illecita la celebrazione del matrimonio, ai propri sudditi dovunque dimorino nonché agli altri che vivano attualmente nel suo territorio, ma solo per un tempo determinato e per una causa grave, e fintanto che questa perduri (can. 1077).

23.2. Ampliamento della facoltà di dispensa

Istituto tra i più caratteristici dell'ordinamento canonico, nel nuovo Codice la dispensa ha visto crescere il proprio spazio di applicazione già in sede di norme generali (cann. 87-88), giacché « servizio pastorale » significa anche attenzione costante alla *salus animarum*, che è la suprema legge della Chiesa (can. 1752) anche quando si tratta di provvedere al bene spirituale di ogni singolo fedele.

Relativamente alla legislazione matrimoniale, l'ampliamento del potere di *dispensa dagli impedimenti ecclesiastici* è certamente una delle innovazioni più significative del dialogo pastorale all'interno della Chiesa, in quanto ne promuove un uso più efficace e più equo.

1. Innanzitutto il nuovo can. 1078 non solo rovescia la disposizione del can. 1040 del CIC 1917, che riservava alla Sede Apostolica la dispensa dagli impedimenti matrimoniali anche nei casi ordinari, ma supera le stesse facoltà concesse da Paolo VI ai Vescovi diocesani e agli equiparati ad essi dal diritto ⁽¹⁷⁾. Infatti nel § 1 del cit. can., la facoltà di dispensare dagli impedimenti di diritto ecclesiastico viene estesa a *tutti gli Ordinari del luogo* come *facoltà ordinaria*, per se stessa anche delegabile a norma del can. 137. Inoltre, nel § 2, sono ridotti a tre soli gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica: 1. l'impedimento proveniente dall'ordine sacro (diaconato, presbiterato, episcopato); 2. l'impedimento proveniente dal voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso di diritto pontificio; 3. l'impedimento di crimine, che secondo il rinnovato can. 1090 comporta almeno la cooperazione fisica o morale nel coniugicidio.

2. Ma ampliata è pure la facoltà di dispensa in *urgente pericolo di morte*, che ora è pressoché universale sia per l'Ordinario del luogo (can. 1079, § 1), sia per gli altri ministri sacri che assistono legittimamente al matrimonio, quando non fosse possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo (*ivi*, § 2), dal momento che in tal caso rimane riservato alla Sede Apostolica il solo impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

Per di più, in *semplice pericolo di morte*, lo stesso *confessore* può dispensare da tutti gli impedimenti *occulti*, non solo nel foro interno sacramentale, ma anche in quello interno extrasacramentale (*ivi*, § 3).

3. Ampliata, infine, analogamente, la potestà di dispensa sia del-

(17) Cfr. MP *De Episcoporum muneribus* (16.6.1966), in AAS, 58 (1966), pp. 467-472.

l'Ordinario del luogo, sia dei medesimi legittimi assistenti e del confessore, nel cosiddetto *caso perplesso*, ossia qualora « si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente » (can. 1080, § 1); giacché, pur rimanendo per chi non è Ordinario del luogo la limitazione ai soli *casì occulti* e l'obbligo di osservare le condizioni di cui sopra, rimangono riservati alla Sede Apostolica i soli impedimenti provenienti dall'ordine sacro e dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio (*ivi*).

4. E a complemento di quanto esposto, va rilevata ancora la certezza che è derivata all'uso di tali facoltà dalla nuova esplicita affermazione che nei casi suddetti « si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono » (can. 1079, § 4).

23.3. Riduzione degli impedimenti di diritto ecclesiastico

1. Anche il capitolo sugli impedimenti dirimenti in specie, si può dire che si distingue primariamente per la evidente *semplificazione e riduzione* degli impedimenti di diritto ecclesiastico, o perché facilmente dispensabili o perché in sé facile causa di matrimoni nulli.

Così, l'impedimento di *rapimento* ha ora una formulazione più lineare in un'unica proposizione (contro i tre §§ del can. 1074 del *CIC* 1917): « Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio » (can. 1089).

L'impedimento di *crimine* non è più legato al delitto di adulterio, ma al solo coniugicidio, e perciò configura solo due fattispecie contro le quattro della precedente legislazione: uccisione del coniuge, proprio o di un'altra persona, allo scopo di celebrare il matrimonio con questa (can. 1090, § 1); cooperazione fisica o morale all'uccisione del coniuge (*ivi*, § 2).

Tenendo presente che il Codice è tornato al computo romano dei gradi di parentela nella linea collaterale (cfr. can. 108, § 3), ossia al criterio unico secondo cui i gradi sono tanti quante sono le generazioni in entrambi i tratti escluso il capostipite, l'impedimento di *consanguineità nella linea collaterale* è limitato al 4° grado (can. 1091, § 2), corrispondente al 2° eguale o 3° ineguale tangente 1° del *CIC* 1917, can. 1076, § 1, che lo estendeva fino al 3° eguale del sistema germanico, corrispondente al 6° del romano. Soppressa del tutto, invece, la moltiplicazione (can. 1091, § 3).

Soppresso del tutto nella linea collaterale anche l'impedimento di *affinità*, che perciò ora rende nullo il matrimonio solo nella linea retta, in qualunque grado (can. 1092).

Limitati, infine, al solo 1° grado della linea retta, invece del 2°

(cfr. CIC 1917, can. 1078), l'impedimento di *pubblica onestà* (can. 1093), e al 2° della linea collaterale, oltre che in tutti i gradi della linea retta, l'impedimento di parentela legale derivante dall'*adozione* (can. 1094), che perciò non dipende più dalla legislazione civile (CIC 1917, can. 1080).

2. Recepita già dalla più recente interpretazione dottrinale e prassi giurisprudenziale, alla rinnovata comprensione del rapporto essenzialmente personale dei coniugi nella prospettiva conciliare di una visione globale del matrimonio, rinvia la precisazione circa l'impedimento naturale di *impotenza*: solo quella *copulativa* « antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio » (can. 1084, § 1).

3. D'altra parte, alla maggiore attenzione per la vocazione naturale del matrimonio e per il conseguente diritto nativo dell'uomo a costituirlo rimandano sia l'altra precisazione circa l'impedimento di *impotenza*: « se... è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, deve essere dichiarato nullo » (*ivi*, § 2), sia le riaffermazioni dell'età canonica minima: 14 anni per la donna e 16 per l'uomo (can. 1083, § 1), e dell'impedimento naturale di legame (can. 1085, § 1).

4. Riflesso del profondo sentire della Chiesa Latina, che ritiene il celibato dei suoi ministri una sua specifica « eredità » più che una tradizione disciplinare (¹⁸), è, invece, la riconferma dell'impedimento di *ordine sacro* (can. 1087); mentre la rinnovata coscienza della significazione escatologica della vita religiosa (cfr. can. 607), illumina l'estensione al *voto religioso pubblico e perpetuo di castità* (can. 1088) del precedente impedimento dirimente di professione religiosa solenne (CIC 1917, can. 1073); tanto più che il diritto universale non dà più rilevanza alla distinzione tra Religiosi di voti solenni e Religiosi di voti semplici (cfr. *ivi*, can. 488, 2°).

5. Al rinnovato dialogo ecumenico è ispirata, infine, la nuova formulazione dell'impedimento di *disparità di culto* (can. 1086), dal quale ora sono liberi non solo gli acattolici materiali (cfr. CIC 1917, can. 1070), ma anche i cattolici che si siano separati dalla Chiesa con atto formale. Mentre all'esigenza di un servizio pastorale meglio rispondente alle diverse necessità di tempo e di luogo rinvia la facoltà concessa alle Conferenze Episcopali dal can. 1083, § 2, di fissare una età maggiore di quella canonica per la *liceità* della celebrazione del matrimonio.

2.4. Il consenso matrimoniale (cann. 1095-1107)

Per la natura stessa del matrimonio il consenso è causa efficiente della sua costituzione e già nel CIC 1917 le qualità e i vizi del valido consenso

(18) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera a tutti i sacerdoti della Chiesa in occasione del giovedì santo 1979*, AAS, 71 (1979), p. 406.

matrimoniale ripetevano il loro fondamento nel diritto naturale. Analogamente per le precipue novità normative del Codice riformato: si tratta di alcune precisazioni e di nuove fondazioni legali di requisiti naturalmente essenziali al consenso matrimoniale e perciò in parte già accolti nella prassi dalla recente giurisprudenza canonica. Tuttavia non va disatteso il positivo influsso delle precipue istanze dell'insegnamento conciliare sulla loro concreta formulazione.

24.1. *Incapacità psichica*

Del tutto nuovo, quanto a testo normativo, è il primo canone del cap. sul consenso, il 1095, il quale configura tre casi di incapacità psichica, per cui si è naturalmente inabili a costituire un valido matrimonio:

- 1) la mancanza di sufficiente uso di ragione;
- 2) il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
- 3) l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

1. Già dalla comune nozione di consenso, come di atto che presuppone sia la conoscenza dell'oggetto sia l'assenso interno dell'intelletto, consegue che la sua manifestazione deve essere, per ciascuna delle parti, un atto personale *veramente umano*, tale cioè, che proceda da persona che agisce nel pieno esercizio delle sue facoltà mentali. Pertanto, deve ritenersi naturalmente incapace di efficace consenso matrimoniale chi, per qualsiasi causa, è privo dell'uso della ragione.

In realtà, il maggior interesse del 1095, § 1, non sta nel fatto che ha colmato il precedente vuoto giuridico circa il più radicale dei vizi del consenso matrimoniale da parte dell'intelletto, bensì nella determinazione legislativa che deve trattarsi di uso di ragione *non sufficiente*.

Perciò, secondo la nuova norma, per la suddetta incapacità non è affatto richiesta una mancanza *totale* dell'uso di ragione, alla maniera delle precipue cause tradizionalmente annoverate sotto questo vizio: le malattie mentali vere e proprie. Anzi, prospetta una gamma di cause più ampia, di cui dà un criterio di valutazione chiaramente morale e relativo. E non v'è dubbio che per stabilire nei casi concreti il grado di « non sufficienza », non si potrà non considerare con lo stato mentale del soggetto anche la peculiare natura del matrimonio stesso, secondo la rinnovata visione conciliare e canonica (una comunità di tutta la vita, con specifiche finalità personali e sociali, da Cristo costituita sacramento del Suo amore per la Chiesa: cfr. can. 1055, § 1), e insieme il diritto nativo di ogni uomo al matrimonio.

2. Di difficile determinazione rimane ancora il concetto di *discrezione di giudizio* relativamente al matrimonio, di cui nel secondo caso di incapacità psichica del can. 1095, sebbene la giurisprudenza rotale di questi ultimi decenni l'abbia più volte invocata come necessaria

per la valida costituzione del vincolo coniugale ⁽¹⁹⁾. In genere, la si intende come quella specifica disposizione psicologica della persona per cui questa, oltre che di una adeguata conoscenza della natura propria del matrimonio, delle sue finalità e proprietà essenziali e delle reciproche obbligazioni che comporta la sua costituzione, è capace altresì di una loro comprensione *valutativa*. Pertanto anche questo secondo caso di incapacità si configurerebbe come vizio naturale del consenso matrimoniale da parte dell'intelletto.

Ma al di là della nozione, che la giurisprudenza e la dottrina certo non cesseranno di precisare ulteriormente con l'ausilio delle scienze psicologiche, anche qui il maggior interesse della nuova norma è nelle sue due puntualizzazioni: non ogni difetto di discrezione di giudizio rende inefficace il consenso matrimoniale, bensì quello *grave* e insieme *relativo ai diritti-doveri* del matrimonio a questo *essenziali*, ossia relativo ai diritti-doveri che costituiscono l'oggetto specifico dell'irrevocabile patto matrimoniale (cfr. can. 1057, § 2).

Si tratta, in fondo, di una autorevole determinazione dei limiti di questo « vizio naturale » del consenso matrimoniale, a sua volta limitativo del diritto nativo al matrimonio, dal Codice proclamato solennemente con la presunzione giuridica del canone preliminare 1058. Una precisazione coerente con la maggiore attenzione conciliare per la vocazione naturale del matrimonio e insieme equilibratrice di talune esagerate interpretazioni della sua istanza personalistica.

Ad accettare come giuridicamente rilevanti talune esaltazioni post-conciliari dell'amore coniugale, o a considerare normative certe analisi psicologiche in materia di nullità di matrimonio per incapacità da difetto di discrezione di giudizio (ma anche da malattie mentali o da anomalie psico-sessuali!), si è portati a credere che in un prossimo futuro, la « abilità naturale » a celebrare un vero matrimonio rischia di diventare un privilegio riconosciuto solo ai non moltissimi individui trovati psicologicamente e biologicamente perfetti. Al contrario, il rispetto del diritto naturale di tutti al matrimonio vieta ogni interpretazione estensiva dei vizi di incapacità del consenso matrimoniale e impone dei limiti necessari, come fa opportunamente il can. 1095, 2°, affinché il matrimonio sia effettivamente il modo specifico assegnato dal Creatore all'uomo per realizzare, nella sua interezza, la propria vocazione all'amore ⁽²⁰⁾.

3. Nella categoria dei vizi del consenso da parte della volontà rientra, invece, il terzo caso di incapacità psichica configurato dal can. 1095.

La tendenza della dottrina e della prassi tradizionali è stata quella di ricondurre alla malattia mentale, *amentia*, tutte le anomalie della personalità. Così, in materia matrimoniale, le stesse anomalie psico-fisiolo-

(19) Cfr., ad es.: DELLA ROCCA F., *Diritto matrimoniale canonico. Tavole sinottiche*, Padova 1982, nn. 11, 56, 58, 61, 88, 128, 150, 161, 164, 170, 182, 191, 196, 247, 386, 531, 574, 580.

(20) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica «Familiaris consortio»*, Città del Vaticano 1981, n. 11.

giche soprattutto sessuali, che non rientravano nell'impedimento di impotenza perpetua o temporanea, assoluta o relativa, venivano valutate come malattie essenzialmente psicologiche, giuridicamente rilevanti come vizi dell'intelletto.

Da alcuni decenni, però, la scienza medica e psichiatrica ha dimostrato che in determinati casi le turbe anche solo psico-sessuali, pur lasciando integre le facoltà mentali della comprensione e del giudizio, interferiscono direttamente sulla volontà con la determinazione di una vera violenza fisica intrinseca, rendendo di fatto la persona del tutto incapace all'adempimento di precisi obblighi coniugali. Di conseguenza anche la giurisprudenza rotale ha riconosciuto alcune anomalie psichiche proprie della sfera sessuale, come cause distinte di nullità di matrimonio.

La formulazione di questa norma si presentò inizialmente come fondazione legale di tale prassi, giacché vi si parlava di « grave anomalia psico-sessuale » ⁽²¹⁾. Nella redazione definitiva, poi, questa determinazione specifica della causa è stata sostituita con quella più generale: « per cause di natura psichica ». Il che, se da una parte ha consentito alla norma di esprimere con maggiore chiarezza sia il fondamento naturale del vizio: l'incapacità psichica ad assumere gli obblighi del matrimonio, sia i suoi limiti: l'incapacità deve riguardare i diritti-doveri *essenziali* allo stato coniugale e deve sussistere al momento in cui questi si assumono, ossia al *momento della sua costituzione*; dall'altra indica con quanta coerenza il nuovo Codice ha fatto proprio il dato conciliare della visione globale del patto coniugale: è evidente, infatti, che mal si sarebbe conciliata con la definizione del can. 1055, § 1, la precedente determinazione della giurisprudenza, maturata secondo gli orientamenti del CIC 1917, che dell'essenza del matrimonio privilegiava quanto aveva riferimento con il fine « primario » della procreazione.

24.2. Il dolo

1. Generalmente indicato come vizio del consenso da parte dell'intelletto, secondo la dottrina comune il dolo consiste nell'indurre una persona mediante inganno a compiere un atto giuridico. Il suo effetto essenziale, quindi, è quello di provocare o confermare deliberatamente e colpevolmente un errore nella persona agente. Poiché il CIC 1917 non conteneva alcun riferimento a una specifica rilevanza giuridica del dolo in materia di consenso matrimoniale, la scienza e la prassi l'han ritenuto fondamentalmente partecipe di quella determinata per l'errore, in quanto il dolo è causa di questo.

2. Da qualche tempo, tuttavia, soprattutto la giurisprudenza si è orientata a ravvisare nel dolo una causa autonoma e per se stessa invalidante il consenso matrimoniale.

(21) Cfr. can. 297 dello *Schema* 1975 sui sacramenti: « Sunt incapaces matrimonii contrahendi qui ob gravem anomaliam psychosexualem obligationes matrimonii essentielles assumere nequeunt ».

E ancora una volta, il nuovo Codice ne ha fatto propria l'istanza, ma nella prospettiva della rinnovata visione globale del matrimonio determinando nel can. 1098, che:

1) Il dolo-vizio del consenso deve essere ordito intenzionalmente per carpire il consenso di una parte, mentre non è necessario che a ordirlo sia direttamente l'altra parte: in ogni caso, infatti, simile inganno non solo induce in errore l'agente, ma lede gravemente la sua libera determinazione, senza di cui non si ha un consenso matrimoniale veramente umano.

2) L'oggetto del dolo, invece, deve essere una qualità dell'altra parte (e non di terzi • di situazioni estrinseche), non importa se essenziale o accidentale, purché al momento della celebrazione il suo stato sia tale da costituire obiettivamente un grave pregiudizio per quanto si attiene alla comunità di vita coniugale.

24.3. Gli altri vizi del consenso matrimoniale

Se i predetti cann. 1095 e 1098 possono essere fondatamente indicati come le innovazioni normative più salienti del capitolo sul consenso, perché specificamente significativi della nuova rilevanza giuridica riconosciuta alla dimensione spirituale e interpersonale della comunità coniugale, non meno rilevanti e indicativi del « nuovo spirito » del diritto canonico matrimoniale sono i « ritocchi » circa gli altri vizi del consenso, già configurati nella precedente legislazione: l'ignoranza, l'errore, la simulazione, la violenza morale, la condizione.

1. Dalla natura stessa del patto coniugale consegue la inderogabile necessità che le parti *non ne ignorino* gli elementi sostanziali e identificanti, pena l'inefficacia del loro consenso.

Nella sua peculiare prospettiva, il CIC 1917, can. 1082, li aveva determinati nella natura del matrimonio quale « società eterosessuale e permanente per la procreazione ».

Con chiaro riferimento alla nuova visione globale e alla conseguente maggiore attenzione per i requisiti naturali, il can. 1096 esige ora che la conoscenza minima delle parti includa la realtà del matrimonio in quanto *comunità* permanente ed eterosessuale *ordinata* alla prole, e, almeno in termini generici, il modo con cui questa si realizza, ossia « mediante una qualche cooperazione sessuale ».

2. Analogamente per il vizio dell'errore.

Per quello relativo alle *qualità essenziali* dell'unità e dell'indissolubilità e alla *natura sacramentale* del matrimonio tra battezzati, elementi in sé non identificanti della specifica natura del patto matrimoniale, il can. 1099 ne esclude ancora l'effetto irritante: « non vizia il consenso matrimoniale » (cfr. CIC 1917, can. 1084), ma, precisa ora, « purché non determini la volontà »; e quindi, solo in via ordinaria e subordinatamente alla sua reale incidenza sull'assenso personale e vero dell'agente: per questo, opportunamente neppure lo qualifica più come errore « semplice ».

Alla medesima accresciuta attenzione per l'esigenza naturale di un consenso matrimoniale il cui oggetto specifico sia semplicemente la persona dell'altro come realmente conosciuta e accettata, rinvia la rinnovata formulazione della norma sull'*errore accidentale circa le qualità della persona*. Infatti, il can. 1097, mentre nel § 1 riafferma la forza obiettivamente dirimente dell'errore sostanziale circa l'identità fisica della persona, nel § 2 risolve la precedente norma dell'*error redundans* (cfr. CIC 1917, can. 1083, § 2, 1°) conforme alla dottrina di S. Alfonso, secondo cui la dichiarata irrilevanza dell'errore accidentale circa una qualità dell'altra parte è subordinata al comprovato volere diretto e precipuo di essa nell'agente: « L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente ».

3. Ancora alla caratteristica visione globale del matrimonio e alla sua essenza come definita con il Concilio dal can. 1055, § 1, è direttamente connessa la nuova determinazione della nullità del consenso per *simulazione parziale*.

È fin troppo noto che per il CIC 1917, can. 1086, § 2, essa, oltre alla esclusione, con positivo atto di volontà interiore, delle due proprietà essenziali, l'unità-fedeltà e l'indissolubilità, comprendeva, come ulteriore fattispecie, unicamente l'esclusione dell'*omne ius ad actum coniugalem*, ossia dell'essenza del matrimonio secondo il CIC 1917, in cui era indirettamente determinata con esclusivo riferimento al fine primario della prole.

L'attuale can. 1101, § 2, invece, accanto alla positiva esclusione di una proprietà essenziale, pone, quali cause distinte di simulazione parziale, ogni esclusione di « un elemento essenziale » del matrimonio, ossia di ciascuno degli elementi che concorrono a definire l'essenza del patto matrimoniale nel cit. can. 1055, § 1: la comunità di tutta la vita, i fini essenziali del bene dei coniugi e della procreazione e educazione della prole, e, nel matrimonio tra battezzati, la sua natura sacramentale.

4. Quanto meno alla esigenza pastorale di un diritto più certo e più praticabile rispondono, sia la nuova fondazione giuridico-legale della recente prassi giurisprudenziale di includere nel vizio di volontà per *timore grave* incusso dall'esterno, anche quello *non direttamente inteso* a estorcere il consenso, se uno di fatto è costretto a scegliere il matrimonio per liberarsi da esso (can. 1103); sia il riordino materiale e formale della norma sul matrimonio celebrato con *condizione*, che è sempre irritante quando è propria, ossia quando consiste in un evento futuro e libero insieme (can. 1102, § 1), solo illecita se impropria e posta senza la previa licenza scritta dell'Ordinario del luogo (§§ 2-3). Più significativa, nel riordino sistematico della norma sulla celebrazione del *matrimonio mediante procuratore*, è, invece, la rilevanza canonica riconosciuta al documento che sia autentico anche a norma del diritto civile (can. 1105, § 2) per la validità del richiesto mandato speciale (§ 1, 1°): è un riflesso dello spirito pastorale conciliare per un sincero dialogo con la società civile.

24.4. *Peculiare efficacia delle innovazioni*

Nel citato discorso del 30 gennaio 1984, il S. Padre ha espressamente sottolineato: « Nel nuovo Codice, specialmente in materia di consenso matrimoniale, sono state codificate non poche esplicitazioni del diritto naturale, apportate dalla giurisprudenza rotale » ⁽²²⁾.

Avendo già precisato come tali « apporti » siano stati congruamente adattati alla rinnovata visione conciliare del matrimonio canonico, una circostanza rimane ancora da rilevare, e di non poca importanza pratica. In quanto « esplicitazioni del diritto naturale », le suddette innovazioni normative, come tutte le altre consimili, godono di una *rilevanza giuridica obiettiva e universale*: il che significa che non possono ritenersi obiettivamente esclusi dal loro « regime » i matrimoni celebrati anteriormente al 25 novembre 1984, giorno di entrata in vigore dell'attuale Codice.

2.5. *La forma della celebrazione* (cann. 1108-1123)

All'interno della riflessione teologica sull'istanza conciliare di una rivalutazione della fede degli sposi nella formazione del sacramento del matrimonio, si è sollecitato, con diverse sfumature, un ritorno alla prassi pretridentina di non imporre *ad validitatem* un'unica forma canonica di celebrazione, ma di riconoscere valida, accanto a quella ecclesiale, anche la celebrazione civile, almeno per i matrimoni misti e per quelli dei fedeli non più credenti ⁽²³⁾.

In merito a questo « problema teologico nuovo e grave dilemma pastorale » che pone oggi il matrimonio dei battezzati non credenti, illuminante è la recente risposta della Commissione Teologica Internazionale, che ha pure respinto come errata e pericolosa la prassi di instaurare o permettere la celebrazione del matrimonio « per gradi diversi » ⁽²⁴⁾.

Quanto, poi, alla proposta di abbandonare la forma tridentina, è ovvio che ciò non si può giustificare con il solo fatto che non sembra più « attuale » la ragione pastorale che ne determinò l'introduzione: porre, cioè, un rimedio ai matrimoni clandestini. Urge, invece, valutare seriamente quali altri complessi problemi pastorali deriverebbero dal cambiamento auspicato, per la vita di fede sia dei singoli sia della comunità ecclesiale, oggi soprattutto, dopo che il Concilio Vaticano II ha riproposta come ineludibile l'interpretazione ecclesiale della sacramentalità del matrimonio. E non torna difficile riscontrare che proprio in questa convergono le norme dell'intero capitolo, sia le nuove sia quelle riproposte sostanzialmente immutate dalla precedente legislazione.

(22) *Osservatore Romano*, ed. sett. it., 35 (1984), n. 5, l.c.

(23) RUFFINI E., a.c., pp. 85-92; CERETI G., *Fede e matrimonio*, in AA.VV., *Il matrimonio cristiano*, Torino 1978, p. 369 s.

(24) Cfr. COMM. TEOL. INTERN., *Problèmes doctrinaux du mariage chrétien* (a cura di DELHAYE PH.), Louvain-la-Neuve 1979, p. 138, n. 2.3 e p. 141, n. 3.6.

25.1. Nuova significazione ecclesiale della forma ordinaria

1. In effetti il nuovo Codice non si è allontanato dalla scelta tridentina di un'unica forma ordinaria per la valida celebrazione del matrimonio di chi è soggetto alla legge canonica, e nel can. 1108, § 1, ha riaffermato che « sono validi soltanto quei matrimoni che si celebrano alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegati da uno di essi, che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni », conforme a quanto stabilito dal diritto stesso.

2. Però, nel § 2 del medesimo canone, proprio del nuovo Codice, si precisa che il compito specifico di chi assiste al matrimonio in ottemperanza alla predetta norma, è di chiedere e ricevere di persona la manifestazione del consenso degli sposi « in nome della Chiesa ». Ed è evidente il legame di questa determinazione con il can. 834, § 2, primo dei canoni preliminari di questo L. IV su *La funzione di santificare della Chiesa*, nel quale sono sanciti i fattori identificanti del suo efficace esercizio mediante la liturgia: il culto di Dio pubblico e integrale, ossia la glorificazione di Dio e la santificazione degli uomini, « allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa, da persone legittimamente incaricate, e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa ».

Azione liturgica a titolo peculiare (cfr. can. 840), anche la celebrazione dei sacramenti appartiene all'intero corpo della Chiesa, lo manifesta e lo implica secondo modalità proprie (can. 737, § 1) e perciò è per sua stessa natura comunitaria (§ 2).

Ministri e destinatari dell'atto di culto pubblico e integrale che è la costituzione del patto coniugale tra battezzati, non v'è dubbio che gli sposi cristiani, in forza del sacerdozio comune, sono obiettivamente capaci di compierlo esprimendo allo stesso tempo sia la fede personale sia la fede della Chiesa, da cui procede e in cui si fonda ogni atto di culto (can. 836). In applicazione del terzo fattore di cui nel cit. can. 834, § 2, il can. 1108 stabilisce che l'atto « approvato dalla Chiesa » per tale specifica celebrazione, è il consenso personale delle parti giuridicamente abili, reciprocamente espresso, in via ordinaria, davanti a un legittimo rappresentante della Chiesa particolare, che lo richieda e lo riceva in nome della Chiesa, nonché alla presenza di due testimoni.

Anche solo alla luce dei citati canoni preliminari del libro in cui è situato il diritto matrimoniale, risulta chiaro che nel nuovo Codice, la forma ordinaria della celebrazione del matrimonio coincide solo materialmente con quella introdotta dal Concilio di Trento, mentre per coglierne la ragione e il significato attuali bisogna riferirsi al caratteristico insegnamento del Concilio Vaticano II sulla sacramentalità del matrimonio ⁽²⁵⁾. Questo, infatti, se da una parte non consente di considerare la presenza del ministro sacro sancita dal Codice come « formatrice » della sacramentalità del matrimonio ⁽²⁶⁾, dall'altra impone di

(25) Vedi sopra, nn. 1.3-4 e 21.3.

(26) Come qualcuno, pensando alla tradizione delle Chiese orientali, ha considerato: cfr. AUBERT J.M., *Foi et sacrament dans le mariage: à propos du mariage de baptisés incroyants*, in *La Maison Dieu*, 104 (1970), pp. 116-143.

superare la tradizionale riduzione del suo intervento al ruolo di puro testimone qualificato, giacché è la stessa natura comunitaria di celebrazione sacramentale, come pure il suo specifico effetto di « peculiare consacrazione » dei coniugi, per cui sono costituiti nello stato ecclesiale dei *fedeli coniugati* con un proprio *ministero coniugale*, che appellano ad una forma in cui appaia realmente interessata e implicata l'intera comunità ecclesiastica, almeno mediante la presenza e la partecipazione attiva del loro legittimo pastore o di altro ministro sacro delegato.

3. In realtà, a questa medesima prospettiva conciliare di un sicuro e pubblico rapporto tra i coniugi cristiani e la propria comunità ecclesiastica, sono fondamentalmente connesse non poche altre innovazioni normative di questo capitolo:

— la limitazione della competenza territoriale degli assistenti propri (Ordinario del luogo e parroco), sia se essi stessi sono notoriamente impediti nell'esercizio del loro ufficio a causa di qualche censura inflitta o dichiarata, sia per quei matrimoni in cui nessuna delle due parti sia di rito latino (can. 1109);

— il riconoscimento di una analoga competenza di valida assistenza al matrimonio in forza dell'ufficio per l'Ordinario e il parroco personali, quando almeno una parte sia suddito nell'ambito della loro giurisdizione (can. 1110);

— la possibilità, del tutto nuova, che « dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede », possa delegare anche un laico a chiedere e ricevere in nome della Chiesa il consenso dei cattolici (can. 1112, § 1);

— la disposizione che non solo il matrimonio tra cattolici, ma anche quello misto tra un cattolico e un battezzato non cattolico, sia celebrato nella chiesa parrocchiale o almeno in altra chiesa o oratorio, previo consenso dell'Ordinario del luogo o del parroco (can. 1118, § 1); che anzi, lo stesso matrimonio con disparità di culto può essere celebrato là dove è solita radunarsi la comunità ecclesiale: in chiesa (*ivi*, § 3);

— la norma di usare la celebrazione liturgica, anche quando l'assistente è laico (can. 1112, § 2), osservando i libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti dalle legittime consuetudini (can. 1119), magari opportunamente adattati dalla Conferenza episcopale, salvo sempre il peculiare ruolo dell'assistente (can. 1120);

— infine, le stesse prescrizioni per assicurare, in ogni caso, la registrazione della celebrazione nel registro dei matrimoni e la sua annotazione in quello dei battezzati insieme ad ogni altra eventuale circostanza che attenga al vincolo coniugale (cann. 1121-1123).

4. D'altra parte, non si può dire che il nuovo Codice abbia disatteso il « grave dilemma pastorale » dei matrimoni dei battezzati cattolici non credenti, che anzi lo considera in una prospettiva più ampia. Esime del tutto dalla forma canonica chi, assumendosene la responsabilità davanti all'intera comunità, si separa da essa con atto formale (can.

1117). Per chi, invece, è solo « smarrito », predispone una serie di norme, il cui fedele compimento potrà « ricondurlo » alla fede: fa obbligo ai pastori e all'intera comunità di prestare anche a loro la necessaria assistenza perché con una adeguata preparazione personale si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato, oltre che ad una celebrazione fruttuosa (can. 1063, 2° e 3°); sollecita gli stessi sposi a conseguire in pienezza la condizione di fedeli-laici mediante la recezione del sacramento della confermazione prima di celebrare il matrimonio (can. 1065, § 1), e raccomanda loro vivamente di ricevere questo sacramento con frutto, accostandosi alla penitenza e alla santissima Eucaristia (*ivi*, § 2); nel ricorso alla forma straordinaria esige, per la sua validità, che si intenda celebrare il *vero* matrimonio (can. 1116, § 1); proibisce di assistere senza la licenza dell'Ordinario del luogo, eccetto il caso di necessità, al matrimonio sia di chi è irretito da censura notoria, sia di chi ha « notoriamente abbandonato la fede cattolica » (can. 1071, § 1, 5° e 4°).

25.2. *Ampliamento della facoltà di assistenza*

Connessa in parte con la suddetta prospettiva, alla esigenza di un servizio pastorale meglio rispondente alle mutate necessità dei fedeli rinvia più propriamente l'altra precipua innovazione del capitolo: l'ampliamento della facoltà di assistenza alla celebrazione del matrimonio canonico secondo la forma ordinaria.

1. Perché i fedeli possano avere più facilmente quella celebrazione del matrimonio che esprima nel rito la comunione di fede che li lega all'intero Corpo mistico di Cristo tramite la comunità locale, il nuovo Codice ha abbandonato la norma che stabiliva il diritto di prelazione per la parrocchia della sposa (cfr. *CIC* 1917, can. 1096, § 1): ora gli sposi, per la celebrazione del loro matrimonio, possono scegliere liberamente la parrocchia in cui l'uno o l'altra ha il domicilio, il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese (can. 1115).

2. Per assicurare più facilmente il servizio dell'assistenza da parte del pastore proprio, l'Ordinario del luogo e il parroco, ferma restando la loro precedente facoltà di *delega speciale*, che dovrà essere sempre data a sacerdoti o diaconi determinati espressamente per matrimoni ugualmente determinati (can. 1111) e solo dopo che sia stato adempiuto tutto ciò che stabilisce il diritto universale e particolare per provare lo stato libero (can. 1113), ora possono concedere ai medesimi, e non più solo al Vicario coadiutore o al diacono stabilmente annesso alla parrocchia (²⁷), anche la *delega generale*: delega, che per ovvie ragioni, dovranno dare sempre per iscritto (can. 1111), e che i delegati dovranno usare di comune accordo con il parroco stesso (can. 1114).

3. Per consentire, infine, una celebrazione ecclesiale anche dove mancano sacerdoti e laici, il nuovo Codice ha esteso alla Chiesa univer-

(27) Cfr. *CIC* 1917, can. 1096, § 1 e PONT. COMM. DECR. CONC. VAT. II INTERPR., 29.7.1970, in *AAS*, 62 (1970), p. 571.

sale la « facoltà speciale » di una delega generale anche a laici idonei e preparati, alle condizioni già ricordate (can. 1112).

2.6. Altre precipue innovazioni

I limiti di un primo approccio al rinnovato diritto canonico matrimoniale non consentono una presentazione più o meno sistematica delle precipue novità contenute nei rimanenti capitoli del titolo: i matrimoni misti, la celebrazione segreta del matrimonio, gli effetti, la separazione dei coniugi, la convalidazione. Ma non sarà difficile verificare personalmente anche in essi la presenza di quello spirito nuovo di evidente stampo conciliare, che si è visto affiorare continuamente nella precedente esposizione. Solo qualche esempio significativo.

1. Alla nuova visione globale della realtà del matrimonio fa esplicito riferimento il can. 1135 quando sancisce che l'assoluta uguaglianza dei diritti e dei doveri per i coniugi riguarda tutto ciò che appartiene alla *comunità di vita coniugale*, e non solamente i suoi « atti propri » (CIC 1917, can. 1111).

2. Segni evidenti della maggiore attenzione alla vocazione naturale del matrimonio sono: il riconoscimento, per i genitori, di un *diritto primario*, oltre che di un dovere gravissimo (il solo già presente nel CIC 1917, can. 1136), in ordine alla educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa (can. 1136); l'esplicita esortazione all'Ordinario del luogo perché curi che si provveda sufficientemente — secondo le norme della *giustizia*, della *carità* e dell'*equità naturale* — alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate (can. 1148, § 3), quando si applichi il caso estensivo del privilegio paolino, per cui « il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenere una qualsiasi licenziando le altre » (*ivi*, § 1); la più chiara precisazione che, in caso di separazione dei genitori, occorre garantire ai figli, non solo il diritto alla educazione (come si limitava ad affermare il CIC 1917, can. 1132), ma anche quello al sostentamento (can. 1154); la possibilità nuova, per quanto riservata alla Sede Apostolica, di sanare in radice un matrimonio che fu celebrato invalidamente a causa di un impedimento di *diritto naturale* o divino positivo, quando questo sia cessato (cann. 1163, § 2 e 1165, § 2).

3. Alla istanza conciliare di una sacramentalità del matrimonio che conferisce ai coniugi una « peculiare consacrazione » per i compiti e la dignità del loro stato, accede apertamente il can. 1135.

4. Ma è soprattutto allo spirito pastorale conciliare ampiamente inteso che rinviano le rimanenti innovazioni.

Nella volontà di dialogo con la società civile si fonda la rilevanza canonica riconosciuta al ricorso interposto presso l'autorità anche civile per escludere la presunzione di rinuncia al proprio diritto di ottenere la separazione (can. 1152, § 2).

Al dialogo ecumenico si ispira la presenza di un capitolo dalla nuova intitolazione, *I matrimoni misti*, per quanto i sei canoni che lo costituiscono riprendono sostanzialmente le norme del MP di Paolo VI, *Matrimonia mixta* ⁽²⁸⁾. Riaffermata, infatti, la generale proibizione per il matrimonio « tra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica » (can. 1124), si affida all'Ordinario del luogo il compito di valutare la giusta causa per l'eccezione e di concedere la dovuta licenza al legittimo assistente dopo l'adempimento di precise condizioni a tutela della fede della parte cattolica, del suo diritto all'educazione per i propri figli e della stessa concezione cattolica della comunità coniugale (can. 1125). Tuttavia, in considerazione del peculiare rapporto che sussiste tra la fede cattolica e la fede cristiana delle Chiese orientali non cattoliche ⁽²⁹⁾, il Codice prescrive ancora che, quando si tratti di matrimonio misto tra un cattolico e un non cattolico di rito orientale, la prescritta forma canonica ordinaria è richiesta solo per la liceità, mentre per la validità è sempre necessario l'intervento del ministro sacro (can. 1127, § 1). È, invece, solo in facoltà dell'Ordinario del luogo della parte cattolica dispensare dalla forma canonica nella celebrazione degli altri matrimoni misti, ma in singoli casi qualora si oppongano gravi difficoltà, previa consultazione dell'Ordinario del luogo della celebrazione e salva sempre, per la validità, una qualche forma pubblica della celebrazione (*ivi*, § 2).

Alle esigenze del dialogo pastorale interno rispondono, infine: l'ampliamento del potere di dispensa in materia di privilegio paolino: l'Ordinario del luogo può consentire, per una grave causa, che l'interpellazione della parte non convertita venga fatta prima e non dopo il battesimo di quella convertita o che venga omessa del tutto (can. 1144, § 2), e di concedere, sempre per una grave causa, a chi ha usufruito di tale privilegio, di contrarre un nuovo matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata (can. 1147) ⁽³⁰⁾; la nuova facoltà del Vescovo diocesano di concedere la sanazione in radice, anche se solo in singoli casi e con riserva alla Sede Apostolica di quelli in cui vi fosse un impedimento ad essa riservato dal diritto (can. 1165, § 2) ⁽³¹⁾; e persino talune innovazioni di natura tecnico-giuridica, che perciò come tali mirano direttamente a stabilire un diritto più certo e più praticabile, come il riordino dei canoni sulla celebrazione segreta del matrimonio (cann. 1130-1133), di quelli sulla legittimità e legittimazione dei figli (cann. 1137-1140) e della normativa sullo scioglimento del vincolo per il privilegio paolino (cann. 1143-1150).

(28) *Ivi*, pp. 257-263.

(29) Cfr. *Orientalium Ecclesiarum*, n. 27; *Unitatis redintegratio*, n. 15; *Matrimonia mixta*, l.c., p. 258.

(30) Dispense dal CIC 1917, cann. 1121, § 2 e 1123, riservate alla Sede Apostolica, erano state già concesse da Paolo VI ai soli Vescovi residenziali con il MP *Pastorale munus*, I, 25.20, in AAS, 56 (1964), pp. 5-12.

(31) Anche questa facoltà era stata già concessa loro, con qualche altro limite, da Paolo VI, MP cit., I, 21.

3. CONCLUSIONE

La notevole e costante presenza delle precipue istanze dell'insegnamento conciliare sul matrimonio è di tale obiettività da doversi ritenere che in realtà il legislatore non si è limitato a « revisionare » la precedente legislazione, ma l'ha tutta « ripensata conciliarmente », così che conciliarmente vanno letti e interpretati anche i canoni rimasti invariati dalla precedente legislazione.

Senza dubbio, la pratica e il tempo confermeranno ancora una volta che nessuna codificazione è perfetta. Né ha alcuna pretesa di esserlo questo nuovo diritto canonico matrimoniale.

Tuttavia, un fatto ancora ritengo non vada disatteso: che anche in questo titolo del nuovo Codice, al di là delle singole novità normative, l'aspetto pastorale unitario e più qualificante è quello di garantire e promuovere, ai diversi livelli, la *comunione ecclesiale*, che, come sottolineò Giovanni Paolo II nel suo citato discorso del 26 febbraio 1983 alla Rota romana, « si pone come istanza primaria di tutta la legislazione ecclesiastica, e... deve guidare tutta l'attività del Popolo di Dio »⁽³²⁾.

Si sa che uno dei tarli più dannosi della vita della Chiesa si alimenta della sperequazione pastorale: fedeli che gridano allo scandalo e che giustificano il proprio rifiuto alla collaborazione attiva negli organismi ecclesiali perché a livello di chiese locali gli stessi pastori non offrono una chiara testimonianza di comunione né con la Chiesa particolare e il suo Vescovo, né con la Chiesa universale e il Romano Pontefice.

Così, la peculiare urgenza di una testimonianza di comunione cattolica nel trattare i matrimoni misti spiega perché il can. 1127, § 2, domanda esplicitamente alle conferenze Episcopali di stabilire norme che garantiscano una concessione *per uguali motivazioni* della dispensa dalla forma canonica di celebrazione, e fa obbligo all'Ordinario del luogo della parte cattolica che ha il diritto di concederla, di consultare previamente l'Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio misto⁽³³⁾.

Nella necessità di una azione pastorale unitaria trova la sua ragione fondante la già ricordata norma del can. 1064, che assegna all'Ordinario del luogo, e non ad ogni singolo parroco, il compito di organizzare debitamente il progetto globale di formazione e di assistenza matrimoniale e familiare, con speciale attenzione ai coniugi e alle famiglie di matrimoni misti (can. 1128).

Specificamente a servizio della *unità pastorale nella Chiesa particolare* sono i canoni che richiedono la previa licenza dell'Ordinario del luogo per procedere all'assistenza di determinati matrimoni, dal momento che la loro formale trasgressione non pregiudica la validità della

(32) *Osservatore Romano*, ed. sett. it., 34 (1983), n. 9, p. 5.

(33) Per quanto possa apparire sproporzionato, tale consultazione, a norma del can. 127, § 2, 2°, è richiesta per la validità dell'atto, salva l'eventuale dichiarazione autentica di una sostanziale diversità e distinzione tra « *aliquem audire ad consilium exigendum* » (can. cit.) e « *aliquem consultare* » (can. 1127, § 2 e altri ancora).

celebrazione, mentre se si considerano con attenzione i singoli casi non torna difficile scoprirli come particolarmente esposti al rischio di una sperequazione qualora fosse lasciato ai singoli di valutare l'opportunità pastorale della loro celebrazione. E tali sono certamente: le assistenze proibite del can. 1072, § 1 ⁽³⁴⁾, il matrimonio da celebrarsi con condizione impropria ⁽³⁵⁾, il matrimonio misto ⁽³⁶⁾ e quello segreto (can. 1130).

Infine, a servizio *della unità pastorale locale* è la norma del can. 1114, che fa obbligo a chi ha la delega generale di assistenza ai matrimoni, di non usufruirne, per quanto è possibile, senza la previa licenza del parroco.

Indubbiamente, sono solo segni esteriori di comunione, ma sarà opportuno non dimenticare che anche nel « sacramento universale della salvezza » che è la Chiesa, ogni segno rettamente posto opera anche efficacemente quello che significa.

SABINO ARDITO, S.D.B.

P.za Ateneo Salesiano 1 - Roma

(34) V. sopra, n. 22.1.c).

(35) V. sopra, n. 24.3.4.

(36) V. sopra, n. 26.4.